



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



1

DECRETO MINISTERIALE PESCA SPORTIVA

SALA VERDE

6 DICEMBRE 2010

GIANCARLO GALAN



PREMESSA

- L'Unione europea è ormai da tempo impegnata nel Mediterraneo nell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.
- In particolare, la normativa comunitaria ha previsto la creazione di un contesto gestionale specifico che tenga conto delle caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo .



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Per queste ragioni è stato adottato il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che, come noto, individua misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo.
- In tale contesto, il legislatore comunitario tiene conto anche della pesca c.d. non commerciale (ovvero la pesca sportiva e ricreativa).



LA PESCA SPORTIVA

Data l'importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo,

occorre
garantire:

- che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale;
- che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive ;
- che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.



ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI PESCA SPORTIVA

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, in materia di pesca sportiva, è stato istituito un apposito
TAVOLO DI LAVORO

che ha registrato la partecipazione delle principali ASSOCIAZIONI del
SETTORE A LIVELLO NAZIONALE.

I lavori hanno portato
alla definizione

del DECRETO MINISTERIALE 6 DICEMBRE 2010



IL DECRETO MINISTERIALE 6 DICEMBRE 2010

1

- **Promuove la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.**

2

- **Prevede la comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura dell'esercizio dell'attività da parte di tutti coloro che praticino la pesca sportiva**

3

- **La comunicazione può essere effettuata direttamente o tramite le associazioni di settore, sul sito internet www.politicheagricole.it o presso l'Autorità Marittima.**



SISTEMA DI CONTROLLO

Obblighi a
carico del
pescatore

- Il decreto prevede che il pescatore sportivo o ricreativo dell'invio della comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



SANZIONI

Mancata produzione
dell'attestazione di
avvenuta
comunicazione

- Il pescatore sportivo o ricreativo deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.